



CODICE ENTE N.10831
COD/1 DELIBCC
DELIBERAZIONE N.62
PROTOCOLLO N.
DATA 24 OTT. 1996 6658

=====
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
=====

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI".

L'anno millenovecentonovantasei addi' ventotto del mese di Settembre alle ore 11,00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano	Presenti	Assenti
- Bonazzi Vittorio	[X]	[]
- Mafessanti Guido	[X]	[]
- Rondelli Rinaldo	[]	[X]
- Bombonato Angelo	[X]	[]
- Gazzani Massimiliano	[X]	[]
- Bellini Alberto	[X]	[]
- Mantovanelli Vanni	[X]	[]
- Rondelli Rolando	[X]	[]
- Zanafredi Giovanni	[X]	[]
- Bennati Aldo	[X]	[]
- Malacarne Luca	[X]	[]
- Bellini Roberto	[]	[X]
- Bertoli Ezio	[]	[X]

Totali	[10]	[3]

Assiste il Segretario Comunale Capodici Dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonazzi Dott. Vittorio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



COD/1 REGRIFIU

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 1^a Luglio 1993, n.21;

Visto in particolare il Tit. II "Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili" ed in particolare l'art. 5 dove sono, tra l'altro, classificati per tipologia i rifiuti;

Visto altresì l'art. 8 ed in particolare il comma 4;

Atteso pertanto che in esecuzione della Legge Regionale suddetta, a cura del servizio ecologia, è stato predisposto il Regolamento che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 54 articoli;

Ritenuto lo stesso meritevole di accoglimento;

Visto il parere favorevole espresso del Segretario ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica del Tecnico Comunale;

Con voti favorevoli n.10 su n.10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Regolamento del servizio di nettezza urbana e raccolta differenziata dei rifiuti che si compone di n.54 articoli;
- 2) di dare atto che ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, il Regolamento verrà ripubblicato nei 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune, ai sensi dell'art.4 comma 4 dello Statuto comunale;
- 3) Di dare atto che sulla presente proposta di



Comune di Castellbelforte

CAP. 46032

P.I. 00394850200

TEL. (0376) 258122

FAX (0376) 258123

deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai
sensi dell'art.53 della legge 142/90.



Comune di Castelbelforte

CAP. 46032

P.I. 00394850200

TEL. (0376) 258122

FAX (0376) 258123

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Dott. Bonazzi Vittorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Capodici Dott. Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.47, legge 8/6/1990, N.142)
N. 431 Reg. Pubb.
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorno consecutivi a partire
dal
24 OTT. 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Capodici Dott. Giuseppe

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa
ai sensi dell'art.55, 5° comma, legge 08.06.1990 n.142.

IL RESPONS. DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministra-
tivo.

li' 24 OTT. 1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
Capodici Dott. Giuseppe

Pervenuta al Co.Re.Co. di Milano in data

Il Co.Re.Co. di Milano con atti | Controdeduzioni del Comune con:
n. del |
ha chiesto chiarimenti.

- Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.46, 1° comma, legge 142/90
in data
- Annullata con atti n. in data

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Capodici Dott. Giuseppe

COMUNE DI CASTELBELFORTE

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

DI NETTEZZA URBANA E

RACCOLTA DIFFERENZIATA

DEI RIFIUTI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, interni e assimilati ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915 ed in conformità all'art. 59 del D.L. n. 507/1993 ed in attuazione della L.R. 1 luglio 1993 n. 21.

Art. 2

Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti;
- ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 3

Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- ai rifiuti radioattivi;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne, ai liquami ed ai rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze utilizzate nell'esercizio dell'attività;
- alle acque di scarico;
- agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- agli esplosivi.

Art. 4

Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

I rifiuti sono così classificati:

- urbani;
- speciali;
- speciali tossico nocivi.

Art. 5

Rifiuti urbani interni ed assimilati

Agli effetti del presente Regolamento nonché di quello concernente l'applicazione della tassa sul loro smaltimento, sono considerati rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti interni non ingombranti, provenienti dai fabbricati o dagli insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civili (uffici, mense, magazzini, cucine, ecc.).
- 2) i rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere o dalle aree di pertinenza degli stessi, nonché dalle aree industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civili (uffici, mense, magazzini, cucine, ecc.).

3) i rifiuti pericolosi e cioè:

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- lampade a scarica e tubi catodici;
- siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico, o aperte al pubblico, del territorio comunale;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

4) i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1994 n. 146 ed elencati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, nonché gli accessori per l'informatica.

Art. 6

Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio che non siano assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della Legge 146/94;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;
- 6) i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale.

Art. 7

Rifiuti inerti

Si definiscono rifiuti inerti i seguenti prodotti purché non miscelati né impregnati di altri materiali:

- materiale da costruzione, macerie, rottami;
- rocce quali basalto, ghiaia, marmo, marna, ardesia, gesso;
- terreni quali sabbie e argilla;
- materiali ceramici come ceramica, porcellana e mattoni;
- prodotti di vetro.

Art. 8

Rifiuti speciali tossico e nocivi

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/82, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, in qualità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

Art. 9

Attività di competenze del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti urbani pericolosi);
- i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli effluenti e della depurazione delle acque di scarico urbane;
- tutti i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 39 della legge 22.02.94 n° 146 ed elencati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, nonché gli accessori per l'informatica.

Detta attività viene svolta direttamente dal Comune come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 915/82.

Art. 10

Attività di competenza dei produttori dei rifiuti urbani ed assimilati

Competono ai produttori dei rifiuti urbani interni e assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 11

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossico-nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossico-nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico in i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 12

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico recintate non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

Art. 13

Pulizia dei terreni non edificati

proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e abbandoni anche da terzi.

Per tale scopo, essi devono provvedere anche delle eventuali necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Art. 14

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio in qualsiasi via pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in mucchi separati per carta e cartone, plastica (cassette, imballaggi...), barattolame in ferro o banda stagnata e residui vegetali o alimentari, dopo aver ridotto al minimo il volume.

I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Art. 15

Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani ordinari.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Art. 16

Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la quota della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento straordinario, ai sensi di legge e di regolamento comunale.

Art. 17

Pozzetti stradali - Grigliati

Il gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 18

Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93 citato è istituita per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti in tali aree una tassa giornaliera di smaltimento computata secondo le modalità specifiche previste nel regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art. 19

Disposizioni diverse

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l'igiene urbana (campane per raccolte differenziate, cassonetti per RSU, cestini getta-carta), è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati).

Art. 20

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 21

Altri servizi di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti:

- a) lo spazzamento periodico delle piazze e vie;
- b) pulizia periodica dei monumenti pubblici (zoccolo e base);
- c) diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante.

Art. 22

Sgombero neve

Al verificarsi delle precipitazioni nevose l'Amministrazione Comunale deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cioruri allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 23

Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica dotata di marciapiede pedonabile pavimentato e sopraelevato rispetto alla sede stradale dello spalamento della neve dai marciapiedi stessi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte della proprietà.

L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Asporto di scarichi abusivi

Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine stabilito.

TITOLO III

NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INTERNI ED
ASSIMILATI

Art. 25

Estensioni del servizio

La raccolta obbligatoria di cui al precedente art. 9 viene effettuata secondo quanto stabilito dal contratto d'appalto:

Il Consiglio Comunale può, con apposita deliberazione, modificare le zone di cui al comma precedente, in base alle esigenze del servizio o alle richieste di eventuali cittadini interessati.

Il servizio è inoltre esteso alla restante parte del territorio Comunale.

Art. 26

Fasi attuative del servizio

Il servizio di raccolta di rifiuti si attua attraverso:

- il prelievo dei rifiuti conferiti dagli utenti nei luoghi e con le modalità previste dal presente regolamento;
- il loro trasporto ai luoghi di smaltimento;
- il loro corretto smaltimento, effettuato con l'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti;
- la pulizia e ove necessaria, la disinfestazione dei contenitori utilizzati per la raccolta.

Art. 27

Raccolta differenziata dei rifiuti

La raccolta differenziata è l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti fin dalla fase del conferimento finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando migliori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Conferimento differenziato dei rifiuti

L'Amministrazione Comunale ha istituito la raccolta differenziata dei seguenti materiali:

rifiuti pericolosi:

- batterie al piombo;
- pile a torcia e a bottone;
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- siringhe giacenti su aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;

- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti nel centro di raccolta individuato all'Amministrazione Comunale;

- prodotti T-F;
- lampade e tubi catodici

- rifiuti liquidi:

- olii e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti in luoghi di stoccatura collettiva;

- rifiuti organici compostabili:

- rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti legno-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno;

- rifiuti solidi:

- rifiuti ingombranti;
- materiali in vetro;
- contenitori in plastica;
- materiali in metallo;
- carta e cartone;
- polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
- frigo e congelatori;
- componenti elettronici

E' fatto divieto di conferire i materiali, per i quali si effettua la raccolta separata, nei normali contenitori per i rifiuti.

Modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti

Il conferimento dei rifiuti urbani interni è obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nei contenitori o presso il centro di raccolta individuato dall'Amministrazione Comunale nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Per le diverse tipologie di rifiuti per cui è attivato il servizio comunale di raccolta e smaltimento, possono essere disposte e previste differenti modalità di conferimento da parte degli utenti.

Il conferimento nei cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - i rifiuti urbani pericolosi;
 - i rifiuti ingombranti;
 - i rifiuti tossici e nocivi;
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc...);
 - sostanze liquide e oli combustibili;
 - materiali accesi;
 - materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta-transporto;
 - frazioni passibili di raccolta differenziata non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;
 - i rifiuti vegetali provenienti dalla cura e manutenzione di orti e giardini.
- c) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore devono essere rotti, piegati e pressati in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
- d) obbligo di depositare nei contenitori i rifiuti domestici putrescibili chiusi negli appositi sacchi.

La localizzazione, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dal servizio Comunale competente.

E' fatto divieto di spostare i cassonetti e i contenitori dalle loro collocazioni sul suolo pubblico.

Art. 30

Tipologia dei contenitori

Spetta al Comune, in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di ogni raccolta differenziata.

Art. 31

Frequenza della raccolta

La frequenza della raccolta viene determinata nel seguente modo:

- materiali in vetro provenienti da cassonetti su strada: svuotamento circa mensile;
- carta e cartone provenienti da contenitori su strada: svuotamento circa mensile;
- i rifiuti non oggetto di raccolta differenziata (RSU) sono raccolti con frequenza giornaliera; a giorni alterni nelle zone più periferiche.

Art. 32

Frequenza e modalità di lavaggio dei cassonetti

Il Comune provvede ad assicurare la pulizia dei contenitori, attraverso il regolare lavaggio con detergenti e disinfettanti mediamente una decina di volte l'anno:

- n. 1 lavaggio per i mesi di Aprile, Maggio, Settembre e Ottobre;
- n. 2 lavaggi nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto.

Raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti rispettivamente:

le pile negli appositi contenitori presso i rivenditori di pile o negli appositi cassonetti stradali (destinati);

prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, negli appositi contenitori collocati nelle farmacie, o dislocati altrove nelle piazze o vie;

I suddetti rifiuti possono, in alternativa, essere conferiti, a cura del produttore e dei cittadini, al centro individuato dall'Amministrazione Comunale nei giorni e orari prestabiliti;

I contenitori per pile o farmaci scaduti debbono essere contrassegnati da colore rosso.

I contenitori destinati al conferimento dei farmaci scaduti e/o inutilizzati devono essere contrassegnati da una croce bianca.

Le batterie al piombo, i prodotti T-F e le lampade devono essere conferiti, a cura dei cittadini, presso i punti di rivendita o presso il centro per la raccolta differenziata individuato dall'Amministrazione Comunale nei giorni e orari prestabiliti.

Le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti sono conferite dal produttore al rivenditore specializzato oppure direttamente al centro di raccolta individuato dall'Amministrazione Comunale nei giorni e orari prestabiliti.

Per le siringhe giacenti su aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio Comunale verrà istituito apposito servizio.

Art. 34

Conferimento differenziato dei rifiuti solidi

Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti solidi vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

Il conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche;

Il conferimento al centro di raccolta individuato dall'Amministrazione Comunale ad orari prestabiliti.

I contenitori per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati da colore verde, di capacità unitaria non inferiore a 2 mc. e in numero tale da garantire un rapporto contenitore utente di 1/400-500 abitanti.

I contenitori per la raccolta della carta e cartone devono essere contrassegnati da colore bianco, di capacità unitaria non inferiore a 2 mc. e in numero tale da garantire un rapporto contenitore utente di 1/400-500 abitanti.

I rifiuti ingombranti e i materiali in metallo devono essere conferiti, direttamente dal produttore al servizio di raccolta presso il centro di raccolta individuato dall'Amministrazione Comunale nei giorni e negli orari prestabiliti.

I frigoriferi o frigocongelatori e simili, componenti elettronici e polistirolo espanso provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti, direttamente dal produttore, al rivenditore specializzato o al centro di raccolta individuato dall'Amministrazione Comunale negli orari prestabiliti.

Art. 35

Conferimento differenziato dei rifiuti liquidi

Il conferimento e la raccolta differenziata degli oli e grassi vegetali ed animali residuati dalla cottura degli alimenti viene effettuata presso il centro di raccolta individuato dall'Amministrazione Comunale nei giorni e orari prestabiliti.

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva gli oli e grassi vegetali ed animali residuati dalla cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti, direttamente dal produttore, al centro di raccolta individuato dall'Amministrazione Comunale nei giorni e orari prestabiliti.

Art. 36

Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti vegetali

Il conferimento dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico e dei privati e scarti ligneo cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno, deve avvenire presso il centro di raccolta individuato dall'Amministrazione Comunale nei giorni e orari prestabiliti.

Pertanto abbattimento di alberi e siepi, sfalci e pulizia edificabili da arbusti e sterpaglie devono essere conferiti a cura e spese del produttore al centro di raccolta individuato dall'Amministrazione Comunale nei giorni ed orari prestabiliti.

Art. 37

Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani interni e assimilati non recuperabili

Il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati non recuperabili, viene effettuata mediante cassonetti stradali. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani interni e assimilati devono essere di adeguata capacità unitaria e in numero tale da garantire un rapporto contenitore utente di 1/40-50 abitanti.

La distanza massima di collocazione dei contenitori rispetto all'utenza, nelle zone perimetrate, individuate all'art. 25 del presente Regolamento, non dovrà essere superiore a 300 metri.

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, prodotti all'interno delle abitazioni nelle parti comuni degli edifici devono essere, a cura degli interessati, raccolti in appositi contenitori di norma riusabili o comunque costituiti da sacchetti di carta o da altro materiale di facile biodegradabilità e senza alcuna dispersione conferiti tempestivamente ai posti di raccolta.

Art. 38

Raccolta da parte di Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV

INFORMAZIONI - VIGILANZA - SMALTIMENTO

SANZIONI

Art. 39

Informazioni

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata il Comune o i gestori medesimi devono informare l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle agenzie di collaborazione dei cittadini.

Art. 40

Riuso dei materiali organici

È consentito il riutilizzo domestico degli scarti alimentari e dei rifiuti vegetali, di cui all'art. 36 del presente Regolamento, negli orti e nei giardini privati.

Art. 41

Operatori ecologici

Il personale addetto al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani avrà una uniforme fornita dal Comune o dall'Appaltatore in caso di appalto, da indossare nelle sole ore di servizio e secondo le prescrizioni nell'Ufficio Comunale.

Detto personale avrà accesso ad immobili e proprietà private limitatamente ai luoghi e locali ove sono depositati i rifiuti da raccogliere.

Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati dal presente Regolamento dovranno essere rispettate tutte le condizioni di lavoro poste a tutela dei lavoratori nei confronti del personale addetto ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

L'Ente o la ditta concessionaria, in caso di appalto, avrà cura di provvedere nei loro confronti all'assicurazione contro infortuni sul lavoro, e alle forme di previdenza sociale prescritte dalle vigenti disposizioni.

Art. 42

Vigilanza igienico-sanitaria

All'USSL compete, oltre alla vigilanza sul modo con cui vengono disimpegnati i servizi, la periodica ispezione delle attrezzature in dotazione, dei locali adibiti a ricovero degli automezzi, nonché dei servizi igienici e delle zone di scarico dei rifiuti ed ogni altra attività di vigilanza atte a garantire l'igiene del servizio, la salute pubblica ed il rispetto dell'ambiente.

Art. 43

Controllo della vigilanza urbana e degli operatori ecologici

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è sottoposto al controllo amministrativo della Vigilanza Urbana del Comune che osserverà le disposizioni emanate dal Sindaco e opererà in base alle disposizioni del presente Regolamento.

Agli operatori ecologici è fatto obbligo di segnalare tempestivamente al Comune ogni mancanza o infrazione commessa.

Art. 44

Trasporto agli impianti di smaltimento

I rifiuti raccolti vengono trasportati e depositati agli impianti di smaltimento indicati dall'Amministrazione Comunale.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito, salvo eventuali disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente che interessano il solo ambito del territorio comunale, il Sindaco può ordinare o autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, su conforme parere dell'USSL competente.

Art. 45

Oli e fluidi lubrificanti

Chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali è obbligato a:

- a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
- b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo, l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
- c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il Consorzio installi presso i locali in cui viene svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.

Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto.

Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.

Art. 46

Divieti e criteri di comportamento

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite a uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10/09/1982 n. 915.
- 2) Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
- 3) In caso d'inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali - con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
- 4) E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzato" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso i centri di ritiro.
- 5) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 6) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso.
- 7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi o non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) E' vietato inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.
- 10) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con abbandono di rifiuti.
- 11) E' fatto obbligo ad ogni cittadino di deporre nei contenitori posti sulle pubbliche vie o su suoli ad uso pubblico, i rifiuti di modesta entità.
- 12) L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi dell'art. 49 del presente Regolamento Comunale.

Art. 50

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti

Per l'espletamento del servizio è dovuta una tassa che viene fissata annualmente dalla Giunta comunale sulla base dell'apposito Regolamento per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 51

Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 luglio 1982, n. 915, alla Deliberazione dello stesso C.I. 13 dicembre 1984, dalla legge 9 dicembre 1988 n. 475 e Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, dalle Leggi Regionali concernenti i rifiuti solidi urbani ed assimilabili rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi, loro smaltimento, impianti ed impianti relativi - nonché quanto previsto dal Regolamento d'Igiene e di Polizia Urbana.

Art. 52

Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare inerente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 53

Norme transitorie

Fin al 31 dicembre 1995 sono temporaneamente sospese le norme relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi speciali assimilati agli urbani come previsto dalla legge 146/94.

Dopo ad allora restano in vigore le norme relative alla assimilabilità degli stessi previste dal D.P.R. 12

Art. 54

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 4 comma 4° del vigente Statuto Comunale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.



D.C.C. n° 3
del 30/06/98

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 24.04.98, n.128, abroga i commi 1 e 2 dell'art.39 della precedente legge comunitaria n.146 del 22.02.94, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n.1 punto 1.1.1, lett.a) della deliberazione 27.07.84 del comitato interministeriale di cui all'art.5 del DPR 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;
- a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno l'assimilazione legale prima prevista; per cui con l'entrata in vigore della legge, qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art.7 . comma 3, del D.Lgs 05.02.97, n.22, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti ordinari ordinari, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art.62, comma 3, del D.Lgs n.507/93, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese;

PRESO ATTO della circolare 07.05.98, n.119/E, con la quale il Ministero delle Finanze suggerisce al Comune (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia



Comune di Castelbelforte

CAP. 46032

P.I. 00394850200

TEL. (0376) 258122

FAX (0376) 258123

per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario) di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art.21, comma 2, lett.g), del D.Lgs n.22/97 ed ora, dopo l'abrogazione dell'art.39 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (citata deliberazione del Comitato interministeriale 27.07.84) in attesa delle nuove disposizioni (artt.18, comma 2, lett.d e 57, comma 1, del D.Lgs 22/97);

RITENUTO necessario adeguare di conseguenza il vigente Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana e raccolta differenziata dei rifiuti;

RILEVATO che in mancanza dei criteri fissati dallo Stato, ai sensi dell'art.18, comma 2, lett. z) del D. Lgs 22/97, è opportuno rifarsi a quelli fissati dalla delibera interministeriale 27.07.84;

VISTO altresì l'art.43 del D.Lgs 22/97, che esclude dalla possibilità di assimilazione gli imballaggi terziari, mentre gli imballaggi secondari possono essere assimilati purchè raccolti in forma differenziata;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 142/90, così come integrata e modificata dalla Legge 127/97 ed altresì il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi della delib. G.C. n.335/97;

CON VOTI favorevoli n.10 su n.10 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

DISPORRE del potere di assimilazione di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2, lett.b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a



Comune di Castelbelforte

CAP. 46032

P.I. 00394850200

TEL. (0376) 258122

FAX (0376) 258123

quelli elencati al n.1. punto 1.1.1. lett.a) della deliberazione interministeriale sopra richiamata;

PRECISARE che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art.43, comma 2, primo periodo, del D.Lgs n.22/97;

DARE ATTO che, conseguentemente i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;

MODIFICARE pertanto il Regolamento del servizio di nettezza urbana e raccolta differenziata dei rifiuti, approvato con delib. C.C. n.62 del 28.09.96 come di seguito specificato:

- L'art.5, comma 1, punto 4) è sostituito come di seguito:

4) i rifiuti speciali propri delle attività economiche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità all'elenco di cui al n.1, punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, nonchè gli accessori per l'informatica: l'assimilazione avviene ai sensi dell'art.21, comma 2, lett.g) del D.Lgs 22/97. Restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art.43, comma 2, primo periodo del D.Lgs 22/97.

- L'art.6 punto 1) è sostituito come di seguito:

1) I residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio che non siano assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo precedente.

- L'art.9, comma 1, terza linea è sostituito come di seguito:

- tutti i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani ai



Comune di Castellbelforte

CAP. 46032

P.I. 00394850200

TEL. (0376) 258122

FAX (0376) 258123

sensi dell'art.5.:

DICHIARARE il presente atto, dopo separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47, comma 3, della Legge 142/90, data l'urgenza di dichiarare l'assimilazione in oggetto per i motivi esposti in premessa.

Prot. 1894

28/02/2007



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DELLA CC N. 12
DEL 28/02/07

ESTRATTO DELLE MODIFICHE ADOTTATE CON DELIBERA N. 12 DEL 28/02/2007 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

ART.46 "DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO" INSERIMENTO DEL COMMA 13:

- "E' fatto divieto alle persone fisiche e giuridiche non residenti e non aventi sede operativa nel territorio comunale di conferire i propri rifiuti utilizzando il servizio di raccolta comunale".

ART. 49 "SANZIONI":

- "Salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 50, 1° comma, del D.Lgs.22/97 e successive modificazioni con le modalità e nelle forme previste dalla Legge N. 689/81 e dall'art. 7/bis del DLgs n. 267/2000. Le sanzioni sono comprese tra 25,00 € e 500,00 €; nel caso si tratti di rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica una sanzione compresa tra 25,00 € e 154,00 €. Le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono irrogate dalla Polizia Locale."



Il Segretario Comunale
Magalini Dott. Renato

COMUNE DI CASTELBELFORTE REG. 131
(PROVINCIA DI MANTOVA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messaggio Comunale, ADI 501/07
del presente atto REGOLAMENTO
è stata pubblicata all'Albo Pretorio di detto
Comune, per la durata di giorni 15 + 15 gg TOT. 30 gg
consecutivi o prociamente dal 3.3.07
al 18.03.07 DAL 18.3.07 FINO AL 2.4.07
Castelforte, il 3.3.07

IL MESSO COMUNALE

AGENTE DI POLIZIA LOCALE
Loc.

